

A.S.L. VCO



Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
DIRIGENZA MEDICA**

Premesso che:

- con atto deliberativo n. _____, a seguito dell'espletamento della relativa procedura prevista dall'art.15 e 125 ter del D.Lgs.502/92 e s.m.i., in particolare l'art.4 del Decreto legge n.158 del 13.09.2012 convertito nella Legge n.189 del 08.11.2012, del D.P.R. 484/97, dal D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dalla D.G.R.14-6180 del 29.07.2013, avente per oggetto "Disciplinare per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi della Legge n.189/2012, è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa S.O.C. "Igiene e Sanità Pubblica" con rapporto di lavoro esclusivo, al Dott. QUARANTA Edoardo;
- il Dott. QUARANTA Edoardo ha provveduto a presentare dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per l'accesso al pubblico impiego, unitamente alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato dalla decorrenza del presente contratto e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, e in particolare dall'art. 53 del D.Lgs.165/0;
- il Dott. QUARANTA Edoardo non è stato sottoposto a visita medica disposta dal competente servizio dell'A.S.L. VCO ai fini del conferimento dell'incarico di che trattasi, in quanto già dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato nella stessa disciplina.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott. Angelo PENNA, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L.

E

Dott. QUARANTA Edoardo (di seguito denominato "dipendente"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 – ATTRIBUZIONE INCARICO

L’A.S.L. V.C.O. di Omegna conferisce al Dott. QUARANTA Edoardo, l’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica” con rapporto di lavoro esclusivo e assegnazione alla SOC “Igiene e Sanità Pubblica” dell’ASL VCO. Costituiscono sedi di servizio le sedi operative territoriali dell’ASL, afferenti alla citata Struttura, presso le quali viene svolta l’attività ed attestata la presenza.

.Tipologia incarico:

Art. 18 – comma 1 – Lettera a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità Triennio 2016 - 2018.

.Classificazione Struttura :

Struttura Complessa – Dirigenza Medica - Veterinaria.

.Durata dell’incarico:

L’incarico decorre ai fini giuridici ed economici dal giorno _____ ha durata quinquennale (fino alla data del _____) ed è rinnovabile secondo le procedure di verifica di seguito specificate, fatta salva la soppressione della Struttura Complessa a cui è preposto il dirigente in questione come previsto dall’art.15 ter, comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 così come sostituito dall’art.13 del D.Lgs. n.229/1999.

.Obiettivi generali da conseguire:

Al Dott. QUARANTA Edoardo vengono assegnati i seguenti obiettivi strategici, coerenti con il profilo contenuto nel bando di selezione, che costituiranno riferimento per la valutazione dei risultati ottenuti anche ai fini della verifica periodica :

- A) Definire le azioni di intervento nell’ambito delle principali aree della Sanità Pubblica con particolare riguardo alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e di quelle trasmissibili, inclusi i programmi vaccinali;
- B) Promuovere il lavoro in rete e la progettazione partecipata multiprofessionale e multidisciplinare nonché sviluppare processi di integrazione e collaborazione con le altre Strutture del Dipartimento di Prevenzione, i Distretti e i Presidi Ospedalieri;
- C) Sviluppare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza;
- D) Identificare, nell’ambito dell’organizzazione del servizio, le specifiche competenze



- dei singoli dirigenti e collaboratori al fine di individuare lo sviluppo delle responsabilità e della professionalità.
- E) Ottimizzare la gestione del budget assegnato alla struttura attraverso un utilizzo razionale delle risorse assegnate e, in particolare, un appropriato ricorso alla residenzialità convenzionata;
- F) Partecipare, dando il proprio contributo, alle attività aziendali correlate al rischio clinico, all'accreditamento istituzionale e al sistema di qualità aziendale.
- G) Conoscere, accettare e dare piena attuazione al "Regolamento aziendale per l'attuazione delle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e riguardante l'organizzazione e la gestione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL VCO" (Del. 89 del 18/06/2012) come declinato dal sistema di deleghe previsto
- H) Collaborare con i Servizi di Quadrante confrontando esperienze e problemi comuni e realizzando momenti formativi condivisi al fine di promuovere un miglioramento continuo e lo sviluppo sinergie operative da proporre alle Direzioni Generali quali azioni sistemiche condivise


Art. 2 - ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE

Il Dott. QUARANTA Edoardo è tenuto alla partecipazione al primo corso di formazione manageriale al fine del conseguimento dell'attestato come previsto dall'art. 15, 1 comma del D.P.R. 10.12.1997 n. 484. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso (art. 15 comma 8° D.Leg.vo 502/92 e s.m.i.).

Art.3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dott. QUARANTA Edoardo è tenuto ad osservare le disposizioni relative all'orario di lavoro di cui all'art. 24 del C.C.N.L. 03.11.2005 dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, attualmente vigente, nonché ogni altra disposizione derivante da accordi sindacali aziendali, assicurando la propria presenza in servizio per un minimo di ore 38 settimanali, articolate in modo flessibile, per correlarle all'orario di lavoro degli altri Dirigenti ed alle esigenze delle Strutture cui è preposto. Al sunnominato si applica quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale stipulato il 19.12.2019 (Supplemento ordinario G.U. n. 6 del 28.01.2020) e dei CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 05.12.1996, 08.06.2000, 03.11.2005, 17.10.2008, 06.05.2010 e s.m.i., nonché dei regolamenti attuativi in materia di ferie, orario di lavoro, assenze retribuite, ecc...

Il Dott. QUARANTA Edoardo, ai sensi dell'art. 15 – comma 7-ter D.Lgs. 502/1992 è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei a decorrere dalla data di nomina di detto incarico, sulla base della valutazione del Collegio Tecnico, così come previsto dal comma 5 del succitato D.Lgs. 502/1992.



Art. 4 - INCOMPATIBILITA' - ESCLUSIVITA'

Il conferimento dell'incarico comporta per il Dott. QUARANTA Edoardo l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'A.S.L. Lo stesso, pertanto, è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente con altre strutture pubbliche o private, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 il Dirigente è tenuto a presentare la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità ed in caso di variazione della situazione il contraente si impegna a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.

Il conferimento dell'incarico comporta altresì il divieto, ex art. 53 – comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di prestare attività lavorativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti di soggetti privati destinatari, nell'ultimo triennio, dell'attività svolta dal Dirigente.

Art. 5 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Il Dott. QUARANTA Edoardo potrà esercitare attività libero-professionale esclusivamente nei locali e negli orari che saranno concordati con l'Amministrazione con le modalità ed i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Dott. QUARANTA Edoardo per l'espletamento dell'incarico, compete il trattamento economico sia fondamentale che accessorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità Triennio 2016 – 2018, nonché derivante dagli accordi sindacali aziendali vigenti, in particolare spetta la retribuzione di posizione complessiva di €. conseguente alla graduazione delle funzioni di cui alla deliberazione n.103 del 28.02.2017. Sono fatte salve le variazioni al trattamento economico che deriveranno da future disposizioni di legge vigenti nel tempo, nonché derivanti dagli Accordi Sindacali Aziendali e dai processi di valorizzazione delle funzioni dirigenziali conseguente all'applicazione del nuovo Atto Aziendale.

Resta inteso che la retribuzione di risultato è derivante dai vigenti accordi aziendali e rimane assoggettata alla verifica annuale sugli obiettivi assegnati.

Art. 7 - VALUTAZIONE E VERIFICHE - OBIETTIVI E RISORSE

Il Dirigente affidatario dell'incarico è da intendersi soggetto a verifica annuale, nonché al termine dell'incarico stesso ai fini rispettivamente della corresponsione della retribuzione di risultato nonché per la conferma o revoca dell'incarico stesso ai sensi del vigente CCNL.

Viene inoltre richiamata la DGR 9-11625 del 22.06.2009 che detta disposizioni integrative sulla procedura di valutazione.

Annualmente verranno assegnati al Dirigente affidatario dell'incarico obiettivi specifici nonché risorse per l'Unità Operativa diretta, concordandoli e sottoscrivendoli con la Direzione Generale.



Con deliberazione n. 168 del 10.03.2004 è stato approvato il "Regolamento Aziendale in materia di valutazione dei risultati di gestione dei Dirigenti" che si richiama nella sua interezza, fatte salve le eventuali modifiche che interverranno nel tempo in esito ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e dei provvedimenti conseguenti all'applicazione del nuovo Atto Aziendale.

Si richiama interamente il Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione n. 23 del 24.01.2017 per quanto concerne i principi della valutazione (art. 6), gli organismi preposti alla valutazione (art. 9), gli elementi, gli strumenti e la procedura di valutazione (artt. 10-11-12), le verifiche straordinarie (artt. 13-14), fatte salve successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 – RINNOVO O REVOCA DELL'INCARICO

Il rinnovo dell'incarico viene disposto dal Direttore Generale secondo le procedure di verifica previste dall'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità Triennio 2016 - 2018.

Si richiamano interamente le vigenti disposizioni del Capo II del CCNL vigente e del "Regolamento Aziendale in materia di affidamento, valutazione e verifiche degli incarichi dirigenziali" adottato con la succitata deliberazione n.23 del 24.01.2017.

La revoca dell'incarico avviene con atto scritto e motivato, così come previsto dall'art.20 del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019.

L'accertamento delle responsabilità dirigenziali, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., rilevate a seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione per obiettivi affidata e comunque il mancato superamento della verifica dell'incarico in senso positivo, comportano l'applicazione dell'art. 62 del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019

Art. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Dott. QUARANTA Edoardo si impegna nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2013, pubblicato in data 04.06.2013 sulla G.U. Serie Generale n. 129 che viene fornito seduta stante.

Si richiama il rispetto degli artt. 4, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del suddetto Codice precisando che le inosservanze di cui agli artt. 4 - 6 - 7 - 13 - 14 costituiscono elementi di valutazione da parte dell'ASL anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti di recesso unilaterale del rapporto di lavoro per giusta causa ovvero per giustificato motivo in quanto lesive del rapporto fiduciario sulla base del quale è instaurato il presente rapporto di lavoro.

Sono fatte salve le norme relative alla responsabilità penale, civile ed amministrativa, dirigenziale dei pubblici dipendenti.

Sono richiamate altresì integralmente le norme relative alla responsabilità disciplinare contenute nel D.Lgs. 165/2001 come integrato dal D.Lgs.75/2017 e dal Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 354 del 05/11/2012.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 10 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In particolare costituiscono giusta causa di risoluzione dal rapporto di lavoro le violazioni indicate nei seguenti articoli del succitato regolamento aziendale sulla responsabilità disciplinare: art. 2 comma 5 – art. 9, art. 10 commi 1 e 2 ed art. 11 commi 2 e 3.

Costituisce altresì elemento di valutazione per l'attivazione delle procedure sanzionatorie vigenti nel tempo in materia di responsabilità dirigenziale l'inosservanza delle disposizioni e delle direttive della Direzione Generale in ordine all'organizzazione aziendale.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro, si rimanda alla norma del titolo II, capo I del libro V del C.C. nonchè al D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai CC.CC.NN.LL. 05.12.1996, 08.06.2000, 03.11.2005, 17.10.2008, 06.05.2010 e 19/12/2019 dell'Area Sanità e alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei Dirigenti Medici del S.S.N.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 – tabella punto 25 e s.m.i., composto di n. 6 fogli, viene redatto in duplice originale, di cui uno verrà acquisito al fascicolo personale e l'altro restituito al contraente, potrà essere registrato con spese a carico del Dott. QUARANTA Edoardo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 634.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna, li

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

Il Dott. Edoardo QUARANTA

Il Contraente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. dichiara di aver preso visione del contenuto dell'art. 10 del presente contratto e di sottoscriverli separatamente per approvazione.

(Il Dott. Edoardo QUARANTA)